

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1755

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STEFANI, MOLINARI, BOF, BORDONALI, IEZZI, ZIELLO, ANDREUZZA, BAGNAI, BARABOTTI, BISA, CANDIANI, CATTOL, CAVANDOLI, CECCHETTI, COIN, DARA, GIAGONI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MONTEMAGNI, PRETTO, TOCCALINI, ZINZI, ZOFFILI

Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione a suffragio universale e diretto del presidente della provincia e dei componenti del consiglio provinciale nonché di composizione della giunta provinciale

Presentata il 5 marzo 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il percorso di riforma delle province ha preso avvio in un contesto di crisi economica e finanziaria, perseguendo anzitutto un obiettivo di contenimento della spesa pubblica attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza. A tale fine, sono stati approvati dapprima il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Nel tentativo poi di dare maggiore sistematicità al processo riformatore, il legislatore ha approvato la legge 7 aprile 2014, n. 56, cosiddetta « legge Delrio », che ha modifi-

cato l'assetto ordinamentale delle province, da un lato, introducendo l'elezione di secondo grado di tali enti e, dall'altro lato, ridefinendo le funzioni ad essi spettanti. La legge Delrio è stata adottata in vista della futura approvazione del disegno di legge di riforma costituzionale, presentato l'8 aprile 2014 (Atto Senato, n. 1429), che prevedeva l'abolizione delle province, escludendole dal novero degli enti costitutivi della Repubblica: l'esito negativo del *referendum* svolto il 4 dicembre 2016 sul testo di legge costituzionale approvato il 12 aprile 2016 ha tuttavia lasciato incompiuto tale disegno di riforma. A quasi dieci anni dall'approvazione della legge Delrio occorre doman-

darsi quale sia stato l'effetto della riforma e quale destino occorra riservare a tali enti locali. L'introduzione dell'elezione di secondo grado degli organi di governo provinciali ha precluso l'instaurazione di un rapporto diretto tra eletti ed elettori e, conseguentemente, ha compromesso il processo democratico con conseguente deresponsabilizzazione della classe politica locale. Si ravvisa pertanto la necessità di rilanciare il ruolo delle province quali articolazioni territoriali della Repubblica, coerentemente con l'invariato dettato di cui all'articolo 114 della Costituzione, aprendo eventualmente la strada a nuove forme e condizioni di autonomia. A tale fine, la presente proposta di legge intende reintro-

durire l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali nonché ripristinare la giunta provinciale, quale organo della provincia, al fine di conferire nuovamente dignità costituzionale a tali enti locali. Si prevede inoltre l'abrogazione delle disposizioni della legge Delrio concernenti il nuovo assetto degli organi della provincia e la modalità di elezione degli stessi, disponendo, al contempo, l'applicazione della disciplina contenuta nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, applicata prima dell'entrata in vigore della medesima legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale)

1. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2.

(Composizione della giunta provinciale)

1. La giunta provinciale è composta dal presidente della provincia, che la presiede, e dagli assessori provinciali. Per la composizione della giunta provinciale si applicano le disposizioni del titolo III della parte I del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3.

(Disposizioni di coordinamento)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 51, da 54 a 78 e 84 sono abrogati.

2. Per quanto non disciplinato dalle disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



19PDL0080100